

Roma, 16 maggio 2023
Prot. N. 91/2023 GF/JG-ab

All'attenzione del Commissario Nicolas Schmit,
Commissario per il Lavoro e Diritti Sociali
CAB-SCHMIT-ARCHIVES@ec.europa.eu
Commissione Europea
Direzione generale per l'Occupazione, gli Affari Sociali e l'Inclusione
Mobilità del Lavoro: libera circolazione dei lavoratori, EURES
Rue de la Loi / Wetstraat 200 - 1049 Bruxelles
Belgio

e p.c.

Alla Prof. Anna Maria Bernini,
Ministra dell'Università e della Ricerca
segreteria.ministro@mur.gov.it
Ministero Università e Ricerca
Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 Roma
Italia

Alla Presidente Ursula von der Leyen
della Commissione europea
ec-president-vdl@ec.europa.eu
Commissione europea
Rue de la Loi / Wetstraat 200 - 1049 Bruxelles
Belgio

Oggetto: Procedura di infrazione N. 2021.4055 nei confronti dell'Italia aperta dalla Commissione europea per la mancata attuazione della sentenza nel Caso CGUE C-119/04

Egregio Commissario Schmit,

mi chiamo Gianna Fracassi e sono la nuova Segretaria generale della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza (FLC), categoria della CGIL, il principale sindacato italiano, eletta in data 9 maggio u.s. per succedere al precedente Segretario Francesco Sinopoli. Le scrivo in merito alla

Il Segretario Generale

nota questione della persistente discriminazione decennale contro i Lettori di madrelingua nelle Università italiane.

Come Lei sa, l'art. 11 della Legge 167 del 2017 avrebbe dovuto chiudere finalmente il contenzioso dei Lettori con l'applicazione della Sentenza della Corte di Giustizia nel Caso C-119/04. Quella legge aveva previsto l'emanazione di un Decreto interministeriale entro 90 giorni per effettuare la ricostruzione di carriera dei Lettori *ab origine* dalla data di prima assunzione fino alla data odierna o alla data di cessazione dal servizio, sulla base del parametro economico del Ricercatore confermato a tempo definito o condizioni di miglior favore. Il suddetto Decreto è uscito solo in data 16.08.2019 e inconcepibilmente prevedeva la rinuncia individuale da parte dei Lettori alla carriera pregressa per poter ottenere il riconoscimento del suddetto trattamento economico. Di conseguenza è stato considerato inapplicabile da parte di tutti i sindacati nonché dagli stessi Lettori. Quindi la legge del 2017 non è mai stata attuata da parte del Governo italiano.

In data 23.09.2021 la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia con l'apertura della procedura di infrazione, concedendo al Governo italiano 60 giorni per risolvere la questione. In risposta, il Parlamento italiano ha approvato una norma che ha abrogato l'obbligo della rinuncia alla ricostruzione di carriera pregressa perché la legge del 2017 potesse essere applicata.

Tuttavia, nonostante numerosi solleciti da parte del sindacato e diverse manifestazioni, l'ultima il 20 aprile 2023 davanti il ministero dell'Università e della Ricerca, le autorità italiane hanno continuato a non prendere nessuna iniziativa per dare applicazione alla Sentenza della CGUE nel Caso C-119/04 con l'attuazione delle Leggi 63 del 2004 e 167 del 2017. In data 26.01.23 la Commissione europea ha annunciato la decisione di avanzare la procedura di infrazione n.2021/4055 alla fase del parere motivato con la concessione all'Italia di altri 60 giorni per risolvere la questione. Anche quest'ultima scadenza è passata senza nessuna soluzione messa in atto dal Governo italiano ed identica rimane la situazione fotografata dal nuovo Censimento nazionale condotto dalla FLC CGIL insieme all'associazione Asso.CEL.L, e inviati alla Commissione in data 23.03.23.

In realtà, anche se in ritardo rispetto ai 60 giorni concessi, una novità c'è stata ed infatti è stato emanato il Decreto Legge n° 48 del 4.05.23 che all'art. 38 prevede ancora delle ulteriori modifiche all'art.11 della L. 167 del 2017 e rimanda ad un successivo Decreto interministeriale, che dovrebbe essere emanato entro 90 giorni dalla data del Decreto Legge, l'indicazione delle modalità per effettuare i calcoli per determinare la ricostruzione di carriera dei Lettori.

A questo punto ci sembra evidente che le autorità italiane abbiano intenzione di continuare a rimandare *ad infinitum* il loro dovere di applicare la giurisprudenza europea e di chiudere un contenzioso decennale, che probabilmente ormai è il più lungo della storia dell'Unione europea.

Non è soltanto l'ulteriore rimando che ci allarma, ma è forte la preoccupazione per i possibili contenuti di questo nuovo Decreto interministeriale, che dovrebbe indicare alle Università le modalità per la ricostruzione di carriera dei Lettori, in quanto, da nostre informazioni, rimane in campo l'ipotesi di applicare l'art. 26 della L. 240/2010 e limitare la ricostruzione di carriera dei Lettori solo fino al 1995!

Un provvedimento del genere sarebbe non solo in palese contrasto con la Sentenza CGUE nel Caso C-119/04, ma anche con la Legge 63/2004 (ritenuta adeguata dalla CGUE), che non

Il Segretario Generale

prevede nessuna limitazione temporale per la ricostruzione delle carriere dei Lettori. Inoltre la stessa Legge 167 del 2017 richiama espressamente la Legge 63/2004 senza fare nessun riferimento alla Legge 240/2010 ed infine, anche il sopra richiamato Decreto interministeriale 765/2019 aveva riconosciuto la ricostruzione di carriera *ab origine* fino a data odierna. Inoltre, numerose sentenze delle Corti nazionali, sulla base della Legge 63 del 2004, anche dopo il 2010, hanno riconosciuto la ricostruzione di carriera dopo la data del 1995. È evidente, come già scritto in una Lettera aperta inviata alla Ministra Bernini l'11.03.23, che adesso un eventuale tentativo di applicare un blocco alla ricostruzione di carriera dei Lettori limitato al 1995 andrebbe ad annullare la giurisprudenza della Corte di Giustizia e, invece di risolvere la vertenza dei Lettori, porterebbe sicuramente al prolungamento del contenzioso in considerazione anche della varietà di situazioni in cui i lettori si verrebbero a trovare, tra quelli che hanno avuto un riconoscimento completo per le vie legali, quelli che lo hanno avuto per applicazioni delle singole università e quelli che lo avrebbero parziale, in considerazione di un eventuale interpretazione restrittiva del diritto dei Lettori che si prospetta con il Decreto interministeriale di futura emanazione.

Eppure, per chiudere il contenzioso in atto e prevenirne altro, obiettivo espressamente richiamato nell'art.11 della L.167 del 2017, basterebbe semplicemente dare applicazione alla Sentenza della CGUE nel Caso C-119/04, prevedendo la ricostruzione *ab origine* delle carriere dei Lettori secondo il parametro economico del Ricercatore confermato a tempo definito, o condizioni di miglior favore, riconoscendo i corrispondenti contributi previdenziali con il pieno riconoscimento del diritto al pagamento degli arretrati a partire dall'inizio del rapporto di lavoro a tutt'oggi, per chi è ancora in servizio, o fino alla data di cessazione dal lavoro. La semplicità della soluzione rende la durata della violazione del Trattato di Roma ancora più impressionante!

In conclusione, la FLC CGIL ribadisce la richiesta alla Commissione europea di deferire l'Italia senza indugini alla Corte di Giustizia per non aver mai applicato la Sentenza CGUE nel Caso C-119/04 in merito al trattamento discriminatorio dei Lettori di madrelingua nelle Università italiane e chiede che ogni tentativo di evitare la piena attuazione di quella Sentenza, a partire dall'eventuale applicazione illecita della "Legge Gelmini", sia respinto con forza dalla Commissione.

Inviando questa lettera per conoscenza anche alla Ministra Bernini, sperando in un Suo solerte intervento risolutivo del contenzioso.

Rimaniamo disponibili per ogni eventuale chiarimento e ringraziamo Lei e tutta la Commissione per l'attenzione a questo problema che si protrae, ormai, da diversi decenni.

Cordiali saluti.

Il Segretario generale FLC CGIL
Gianna Fracassi

